

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994 n. 748**

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1995, n. 7 )

### REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' APPLICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N. 39, RECANTE NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATICI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA

Regolamento recante modalità applicative del [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o più regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente regolamento:

#### **Art. 1.**

Definizioni e finalità

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
  - a. "decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  - b. "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;

- c. "dirigente responsabile", il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo;
- d. "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.

## **Art. 2.**

### Criteria della interconnessione

- 1. I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorità.
- 2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorità che legittimamente ne dispongono.
- 3. L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia è consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.

## **Art. 3.**

### Personale

- 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorità, sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalità di attuazione.
- 2. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

## **Art. 4.**

### Rapporti con l'Autorità

- 1. Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Verificata la coerenza con le linee strategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, l'Autorità si attiene a tali finalità.

2. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per la parte concernente il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia.
3. Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorità ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.

## Art. 5.

### Verifica dei risultati

1. In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## NOTE

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- I commi 1 e 8 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recitano:

"Art. 16

1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2-7 (Omissis).

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Nota all'art. 1**

- Il comma 1 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/1993 prevede che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati".

#### **Note all'art. 3**

- I commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 39/1993 così recitano:
  1. "Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
  2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9".
- Il D.L. n. 320/1987 reca: "Interventi in materia di riforma del processo penale". Si trascrive il testo del relativo art. 9, come sostituito dalla legge di conversione:

"Art. 9 (Segreto d'ufficio)

1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste

dall'art. 373 del codice penale".

#### **Nota all'art. 4**

- Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 39/1993 alle quali il presente articolo fa rinvio:

"Art. 7, comma 4. - L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti".

"Art. 9, comma 2, lettere b) e c). - 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

- a. (Omissis);
- b. le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;
- c. l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo".

"Art. 15, comma 1. - Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

#### **Note all'art. 5**

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Si trascrive il testo del relativo art. 20, comma 3, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

"Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione".

Il comma 2 sopracitato stabilisce che: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su

indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

- Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/1993, più volte citato, prevede che: "L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 (contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, n.d.r.) è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti.

In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata".

www.conservazione-sostitutiva.it